Regolamento della Casa della Pace e delle Culture

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. P.G.n. 13/41043 del 15 marzo 2018,

Casa per la Pace

Regolamento

Art. 1 Scopi

- 1.1 In attuazione di quanto sancito nello Statuto comunale (art. 2: "Pace e cooperazione"), la *Casa della Pace e delle Culture* è stata istituita dal Comune di Vicenza con delibera consiliare n. 60 del 1 giugno 1993, per facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni alla promozione di una cultura di pace e diritti umani, solidarietà, cooperazione.
- 1.2 La Casa della Pace e delle Culture, di seguito Casa per la Pace, è luogo fisico e simbolico di riferimento, di incontro, di coordinamento per gruppi e persone che sono impegnate o vorrebbero impegnarsi concretamente per la pace, la nonviolenza, la solidarietà umana internazionale; punto di incontro e di relazioni tra gruppi e persone per lo scambio di esperienze; laboratorio di idee e proposte; centro di formazione e informazione; centro di servizi utili ai gruppi e alle persone che possono usufruirne alle condizioni stabilite da un regolamento interno.
- 1.3 Scopo principale della Casa per la Pace è promuovere nella città l'educazione alla pace e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti, ponendo al centro dei propri progetti e iniziative i temi fondamentali della cultura della pace e della nonviolenza.

Art. 2 Attività

La Casa per la Pace svolge le seguenti attività:

- diffonde informazioni e documenti sulla cultura pacifista e nonviolenta;
- offre strumenti e servizi per tradurre idee e progetti in iniziative concrete;
- promuove occasioni di incontro e relazione tra i gruppi e le associazioni;
- facilita lo scambio di esperienze e di documentazione;
- stimola la produzione di idee e progetti;
- organizza training sulla risoluzione nonviolenta dei conflitti;
- crea occasioni di confronto fra le diverse culture;
- promuove lo sviluppo di una società multietnica, favorendo la convivenza con gli immigrati e combattendo ogni forma di intolleranza e razzismo;
- contribuisce, a livello locale, alla realizzazione di iniziative di carattere nazionale: manifestazioni, raccolta firme, petizioni, marce, ecc.
- organizza conferenze, convegni e altre manifestazioni pubbliche sui temi di propria pertinenza;
- promuove, se sono disponibili risorse finanziarie, la pubblicazione degli Atti dei propri convegni, libri, opuscoli, dépliant, manifesti, sussidi audiovisivi, ecc.

Art. 3 Sede

- 3.1 Al fine di assicurare il buon funzionamento della Casa per la Pace, il Comune di Vicenza mette a disposizione locali adeguati alle sue necessità: sala riunioni, biblioteca/archivio, ufficio di segreteria, ufficio dei volontari.
- 3.2 La Casa per la Pace è aperta a tutti i cittadini a condizione che gli incontri e le attività che vi si svolgono corrispondano alle sue finalità secondo l'articolo 2 dello Statuto comunale.
- 3.3 La partecipazione agli incontri pubblici (conferenze, presentazione di libri, attività formative ecc.) è aperta a tutti e gratuita.
- 3.4 Nei locali della Casa per la Pace non si possono svolgere iniziative a scopo di lucro o per promuovere prodotti commerciali.
- 3.5 Non sono ammesse riunioni di partiti e altre formazioni di natura partitica.
- 3.6 La Casa per la Pace si dota di un *regolamento interno* che viene portato a conoscenza di tutti gli utenti, tenuti a rispettarlo.

Art. 4 Attrezzature

Per realizzare concretamente i suoi scopi, la Casa per la Pace dispone dell'arredo e delle attrezzature da ufficio e, in occasione di specifici eventi, può richiedere altro materiale e attrezzature comunali necessari per realizzarli.

Art. 5 Concessioni

- 5.1 La Casa per la Pace, in occasione di iniziative ed eventi, organizzati anche in collaborazione con altri soggetti promotori, può chiedere il Patrocinio del Comune e la collaborazione dell'Amministrazione per necessità quali:
 - a) l'utilizzo delle sale comunali, qualora gli spazi della Casa per la Pace non siano sufficienti;
 - b) l'occupazione temporanea di suolo pubblico (plateatico), in conformità a quanto stabilito dai relativi regolamenti;
 - c) le autorizzazioni comunali necessarie per il trasporto di materiali e attrezzature in zone ZTL, in occasione di manifestazioni, banchetti o conferenze;
- 5.2 Le richieste agli uffici competenti vengono inoltrate tramite l'Ufficio preposto.

Art. 6 Centro di documentazione

- 6.1 Nella Casa per la Pace ha sede un *Centro di documentazione* specializzato su pace, nonviolenza, diritti umani, solidarietà, culture dei migranti e altri argomenti che hanno attinenza con le sue finalità.
- 6.2 Il Centro di documentazione ha il compito prioritario di conservare e aggiornare l'*Archivio*, già avviato, dedicato alla raccolta di tutta la documentazione reperibile sulla storia e le iniziative delle associazioni pacifiste e nonviolente locali.
- 6.3 Il Centro mette a disposizione degli interessati (cittadini, insegnanti, studenti, laureandi, animatori di gruppi, associazioni, ecc.) informazioni, documentazione, bibliografie per ricerche, lezioni, tesi, progetti, animazioni.
- 6.4 Il Centro potrà essere dotato anche di libri, riviste e sussidi audiovisivi aggiornati sui temi indicati nell'art. 6.1.
- 6.5 Per lo svolgimento delle sue finalità, il Centro si avvale anche della collaborazione dell'Archivio regionale "Pace Diritti Umani" istituito ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale del Veneto 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà".

Art. 7 Programmazione degli interventi

- 7.1. La programmazione degli interventi della Casa per la Pace viene realizzata con il programma triennale approvato dal Consiglio comunale su proposta del *Forum per la Pace* di cui all'art. 9, anche sulla base degli indirizzi del *Comitato scientifico* di cui all'articolo 11.
- 7.2 Sulla base del programma triennale il *Forum per la Pace*, sentito il *Comitato scientifico*, approva il piano annuale di attuazione che individua le iniziative da realizzare direttamente o mediante la concessione di contributi.

Art. 8 Modalità partecipative

- 8.1 La Casa per la Pace è aperta a tutti i cittadini interessati e alle associazioni che si impegnano sui temi di cui all'articolo 2 dello Statuto comunale.
- 8.2 La partecipazione è libera e volontaria.
- 8.3 La sua organizzazione è così articolata:
 - Il Forum per la Pace
 - Il Gruppo di gestione
 - Il Comitato scientifico

Art. 9 Il Forum per la Pace

9.1 Funzioni e compiti del Forum per la Pace

Il Forum per la Pace:

- a) elabora il programma triennale e il piano annuale delle attività della Casa per la Pace;
- b) esprime pareri sulle proposte di deliberazione dell'Amministrazione ed elabora raccomandazioni su tematiche inerenti la pace e i diritti umani;
- c) nomina le persone che formeranno il gruppo di gestione della Casa per la Pace;
- d) approva la relazione annuale sull'attività svolta dalla Casa per la Pace presentata dal gruppo di gestione.

9.2 Costituzione

Il Forum per la Pace viene attivato dal Presidente del Consiglio comunale attraverso un avviso pubblico.

- a) Possono presentare richiesta di adesione le associazioni che rivolgono una particolare attenzione alle finalità e tematiche indicate all'art. 2 dello Statuto comunale.
- b) Le richieste vengono indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, utilizzando la scheda di adesione predisposta (allegato A).
- c) L'istruttoria per verificare la pertinenza dei titoli a far parte del *Forum per la Pace* e predisporre l'elenco delle domande accolte viene svolta dall'Ufficio di Presidenza e dal settore comunale competente.
- d) La domande respinte devono essere seguite da relativa motivazione scritta della non accettazione.

9.3 Composizione

Presidente: il Sindaco o suo delegato;

Vicepresidente: eletto a maggioranza tra i membri del Forum per la Pace;

Membri rappresentanti:

- associazioni e istituzioni cittadine che hanno fatto richiesta di adesione come stabilito nell'art. 9.2;
- Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università degli Studi di Padova;
- Ufficio Scolastico UAT VIII;
- Consulta degli Studenti di Vicenza;
- Istituti scolastici che svolgono o hanno svolto attività di educazione alla pace;
- Osservatori sindacali sulle politiche internazionali riguardanti la pace, la cooperazione, i diritti umani;
- Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri extracomunitari e apolidi del Comune di Vicenza.

9.4 Ogni associazione/organizzazione partecipa al Forum per la Pace con un solo delegato.

9.5 Esclusioni

Dalla partecipazione al *Forum per la Pace* sono esclusi i partiti, le liste civiche, le associazioni e le organizzazioni promosse da partiti politici o da liste civiche.

9.6. Funzionamento

- a) Spetta al Presidente e, in sua assenza, al Vicepresidente convocare il *Forum per la Pace*, tramite e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la seduta, oppure quando ne facciano richiesta motivata almeno ¼ dei componenti della stessa.
- b) Il Forum per la Pace deve essere convocato almeno 3 volte l'anno.
- c) Per la validità delle sedute del *Forum per la Pace* è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti.
- d) Le deliberazioni del *Forum per la Pace* vengono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
- e) Ai lavori del *Forum per la Pace* possono partecipare, senza diritto di voto e con diritto di parola, Assessori, Consiglieri e funzionari e dirigenti comunali a vario titolo interessati ai temi trattati, per acquisire le necessarie informazioni e favorire il coordinamento delle funzioni.
- f) La Presidenza potrà invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, singoli cittadini notoriamente impegnati ed esperti in uno o più dei seguenti temi: pace, nonviolenza, tutela dei diritti umani, cooperazione, immigrazione e interculturalità, mediazione e risoluzione dei conflitti.
- g) Su richiesta del *Forum per la Pace* possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto, gruppi non formalmente costituiti in associazione e portatori di istanze e/o interessi.
- h) I componenti del Forum per la Pace cessano dall'incarico per:

- decadenza a seguito di n. 3 assenze non giustificate nell'arco di un anno solare;
- dimissioni, inviate per iscritto al Presidente, che vengono esaminate nella prima seduta successiva alla presentazione e divengono efficaci con la presa d'atto da parte del *Forum per la Pace*.

9.7 Durata

I componenti del *Forum per la Pace* rimangono in carica per un triennio e, comunque, finché il *Forum* stesso non venga rinnovato.

10. Il Gruppo di gestione

- 10.1 La Casa per la Pace è gestita, su base volontaria e gratuita, da un *gruppo di gestione*, coadiuvato (quando disponibili) da volontari del Servizio civile nazionale impiegati nel Comune di Vicenza.
- 10.2 Il gruppo di gestione, formato da 7 componenti, viene nominato dal Forum per la Pace.
- 10.3 Il *gruppo di gestione* resta in carica per tre anni e comunque finché non venga rinnovato.
- 10.4 Per organizzare la propria attività il *gruppo di gestione* si riunisce almeno una volta al mese.
- 10.5 Nella riunione di insediamento, il gruppo di gestione elegge il proprio coordinatore.
- 10.6 Il coordinatore ha il compito:
 - di rappresentare la Casa per la Pace presso l'Amministrazione comunale e di rapportarsi all'assessore di riferimento;
 - di convocare le riunioni del gruppo di gestione, proponendo il relativo ordine del giorno;
 - di far redigere da uno dei componenti il verbale di ogni riunione con le decisioni del gruppo.
- 10.7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 10.8 Il *gruppo di gestione* approva le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.
- 10.9 In caso di dimissioni o di oltre 3 assenze ingiustificate nell'arco di un anno solare di un componente, il *Forum per la Pace* provvede a sostituirlo con altro componente.

Art. 11 Compiti e responsabilità del Gruppo di gestione

- 11.1 Il gruppo di gestione:
 - rende possibile la vita e la vitalità della Casa per la Pace come luogo aperto e inclusivo;
 - predispone il regolamento interno della Casa per la Pace;
 - garantisce l'apertura e l'attività della Casa per la Pace nei tempi e modi stabiliti;
 - favorisce la collaborazione fra le associazioni e i singoli che partecipano alla vita della Casa per la Pace;
 - si impegna a sollecitare e a raccogliere dagli stessi proposte e indicazioni che possono diventare progetti di iniziative;
 - dà attuazione al piano annuale delle attività approvato dal Forum per la Pace;
 - redige la relazione annuale dell'attività svolta da presentare al Forum per la Pace per l'approvazione;
 - nomina, a titolo di volontariato gratuito, un responsabile del *Centro di documentazione* (di cui all'art. 6);
 - rende accessibili anche in Internet le informazioni sulle attività e i servizi della Casa per la Pace;
 - in occasione di importanti eventi pubblici, di carattere locale o nazionale, e di manifestazioni promosse da altri soggetti, ma coerenti con le finalità della Casa per la Pace, il *gruppo di gestione* può decidere la sua adesione e partecipazione.
- 11.2 Il *gruppo di gestione* si impegna a garantire l'integrità e il corretto utilizzo dei locali, dei mobili, delle attrezzature della Casa per la Pace, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 Il Comitato scientifico

12.1 Il *comitato scientifico* concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi della Casa per la Pace di cui all'art. 7. Il comitato inoltre, su richiesta del Forum, fornisce consulenza e supporto scientifico per le attività della Casa per la Pace.

- 12.2 È costituito da esperti esterni, scelti tra persone di esperienza, conoscenza e competenza riconosciute e comprovate nell'ambito della pace, dei diritti umani e della cultura nonviolenta.
- 12.3 Gli esperti, in numero da 3 a 5, vengono proposti dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" dell'Università degli Studi di Padova, sulla base del protocollo d'intesa stipulato con il Comune di Vicenza, e approvati dal Forum per la Pace. Il comitato rimane in carica tre anni.
- 12.4 Il *comitato scientifico* elegge tra i suoi membri il Coordinatore, il quale presiede e convoca il comitato di norma due volte l'anno.
- 12.5 La collaborazione degli esperti esterni è fornita in forma volontaria e gratuita.

Art. 13 Risorse e disposizioni finanziarie

- 13.1 La struttura comunale di supporto alle attività della Casa per la Pace è individuata nell'Ufficio competente sulle tematiche di cui all'articolo 2 dello Statuto. Il *gruppo di gestione* non ha competenze amministrative e contabili.
- 13.2 Le iniziative dedicate alla promozione della cultura di pace e le spese di funzionamento della Casa per la Pace vengono finanziate, sulla base delle risorse disponibili, possibilmente nell'ammontare minimo del 0,075% dei capitoli di spesa del settore sociale.
- 13.3 Qualsiasi richiesta inerente l'attività della Casa, che comporti una spesa a carico del Bilancio del Comune, va inoltrata alla struttura responsabile di cui al punto 13.1), che procederà, sulla base delle risorse disponibili, all'acquisizione di quanto necessario secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
- 13.4 Nessun compenso è dovuto ai componenti della Casa per la Pace per lo svolgimento della propria attività.

Art. 14 Rapporti con l'Amministrazione

- 14.1 La Casa per la Pace è rappresentata nei rapporti con l'Amministrazione comunale dal coordinatore del gruppo di gestione.
- 14.2 La Casa per la Pace presenta annualmente alla commissione consiliare competente, tramite il *gruppo di gestione*:
 - la relazione annuale sulle attività svolte nel corso dell'anno;
 - il piano annuale delle iniziative e dei progetti da realizzare nell'anno successivo.